

20223

INPGI - Ufficio Legale



2007-20223-TL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione I Lavoro

nella persona del Giudice Carlotta Calvosa
all'udienza del 15.11.2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 220830 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006 e vertente

TRA

HACHETTE RUSCONI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Roma, v. L. Lillo, 65, presso lo studio dell'Avv. P. De Berardinis che, unitamente all'Avv. A. Zambrano, la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

RICORRENTE - OPPONENTE

E

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. B. Del Vecchio per procura a margine del decreto opposto

CONVENUTO - OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.9.2006 la HACHETTE RUSCONI s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice del lavoro del Tribunale di Roma il 5.7.2006, in favore dell'Inpgi, per € 707.577,00 a titolo di contributi onnessi e sanzioni accessorie dovuti in relazione al verbale di accertamento n. 75/05.

L'opponente, in via preliminare, deduceva la pendenza di altro giudizio davanti al tribunale di Milano, avente ad oggetto l'impugnazione del predetto verbale ispettivo.

Nel merito, esponeva che nel verbale di accertamento in questione, gli ispettori dell'INPGI avevano contestato alla società che, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro di alcuni giornalisti, le somme loro corrisposte a titolo di incentivazione all'esodo

er

o di transazione novativa, esenti come tali da contribuzione, erano, invece, state erogate in diretta relazione con il rapporto di lavoro.

La società, dedotta l'effettività dell'incentivazione e la non assoggettabilità degli importi versati al prelievo contributivo nonché l'erroneità del calcolo delle sanzioni, concludeva per la litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente davanti al Tribunale di Milano, per la revoca del D.I. opposto e, in subordine, per l'accertamento dell'erronea determinazione delle somme aggiuntive.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inpgi chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto dell'opposizione per infondatezza.

Ritenuta la causa documentalmente istruita, previo deposito di note, dopo la discussione, il Giudice decideva il giudizio come da dispositivo, di cui si dava pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere disattesa la domanda relativa alla presunta litispendenza tra il presente giudizio e quello pendente di fronte al Tribunale di Milano, avente ad oggetto l'impugnazione del verbale ispettivo da cui è scaturito il D.I. opposto.

Ai sensi dell'art. 441, co.3, infatti, dev'essere rilevata la competenza esclusiva di questo Tribunale con riferimento alla controversia in esame, trattandosi del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Erte creditore.

Nel merito, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 153/69 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs n. 314/97, "costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 maturati nel periodo di riferimento". Quest'ultimo stabilisce che "sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro". L'art. 6 D.Lgs citato, inoltre, elenca nel dettaglio le ipotesi escluse dalla contribuzione, con la esplicita previsione che "l'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa".



Quanto al caso di specie, la opponente contesta l'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate ai giornalisti Micali, Lantos, Ferruzza, Neri, Sartorio, Coppion e Passani in occasione della cessazione dei relativi rapporti di lavoro, nell'ambito di accordi transattivi, essendosi attribuita a dette somme natura di incentivo all'esodo, esente dalla contribuzione.

In proposito questo giudice condivide integralmente le argomentazioni già spese da questo Tribunale in analoga fattispecie (sent. N. 18580/06), cui espressamente si richiama.

La Cassazione sul punto ha affermato che "in materia di assoggettabilità a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12, rientra tutto ciò che, in denaro, o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, sicchè per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione" (Cass. sez. lav. sent. n. 6663 del 9/5/2002).

Orbene, in tutti i verbali di conciliazione in atti, si osserva che la data di risoluzione (consensuale o meno) del rapporto precede quella in cui, sottoscritto il verbale di conciliazione, il datore di lavoro s'impegna alla corresponsione di una somma di danaro a titolo d'incentivazione all'esodo e in tutti i verbali, a fronte dell'erogazione dell'importo indicato, i lavoratori dichiarano con espressioni se non identiche del tutto equivalenti, di "non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al pregresso rapporto di lavoro e a quanto ad esso inerente".

La formale natura di somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risulta, quindi, in primo luogo, smentita dal dato temporale: infatti, non è verosimile né possibile che le somme di volta in volta corrisposte siano state erogate come incentivo all'esodo in riferimento a rapporti già risolti. Logicamente l'eventuale incentivo all'esodo deve precedere e non seguire la cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, come si è già evidenziato, in ogni verbale di conciliazione il pagamento della somma in oggetto da parte del datore di lavoro è strettamente collegata alla rinuncia a qualsiasi altra pretesa inerente il pregresso rapporto di lavoro e, dunque, al rapporto di lavoro medesimo.

In alcuni casi, poi, vi è un espresso riferimento ai diritti connessi al rapporto di lavoro, di tal che le somme erogate a seguito dei citati accordi transattivi hanno indubbia natura retributiva e, come tali, vanno assoggettate a contribuzione.

Infine, quanto alla lamentata erroneità delle somme aggiuntive, si osserva che la censura di parte opponente è del tutto generica, non essendo specificati i criteri che si sarebbero dovuti seguire né, nello specifico, gli errori in cui sarebbe incorso l'Istituto nel compute.

In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 7.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 15.11.2007

IL GIUDICE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 15.11.2007



Il giudice S. J. Ottone